



COMUNE DI PALERMO

Area delle Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Risorse Umane
Settore Risorse Umane

Determinazione Sindacale n. 76/DS del 16-05-2018

OGGETTO: Ricorso al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, iscritto al n. 2855/2016,
notificato il 4.10.2016 ad istanza dell'Avvocato Dirigente ~~REDAZIONE~~
Nomina dell'Avvocato esterno quale difensore dell'Amministrazione.

Proposta di determinazione n. 2 del 09.05.18

II DIRIGENTE

Visto il ricorso iscritto al n. 2855/2016 R.G. Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, promosso dall'Avvocato [REDACTED] [REDACTED], dirigente di questa Amministrazione in servizio quale Coordinatore presso l'Avvocatura Comunale, al fine di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare irrogatagli con riservata n. 147 del 1°.2.2016 di questo Settore Risorse Umane, gs verbale n. 5 del 27.1.2016 del Collegio di Disciplina della Dirigenza;

tenuto conto della condizione di conflitto di interessi di tutti i legali dell'Avvocatura, cui consegue la necessità di affidare la difesa dell'Amministrazione Comunale ad un legale esterno;

vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 5.2.2018 (all. 1) dell'Avvocato Capo Coordinatore, che, competente in forza dell'art. 82 dello Statuto Comunale, ha autorizzato la costituzione e resistenza nel giudizio in argomento;

dato atto di avere disposto - con determinazioni dirigenziali nn. 127 e 160/2018 - la pubblicazione di due diversi avvisi per raccogliere le manifestazioni di interesse all'affidamento dell'incarico della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nel giudizio in argomento, ma di non avere ottenuto il risultato auspicato,

dato atto altresì che, poiché l'udienza di prima comparizione è fissata per il prossimo 31.5.2018, e che il termine per la costituzione in giudizio è il 21.5.2018, deve procedersi all'immediato conferimento dell'incarico; per tale ragione, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016, si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando tre avvocati individuati tra i cinque segnalati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a manifestare l'eventuale interesse all'incarico, e a formulare la propria offerta al ribasso sulla base di € 1.250,00, oltre IVA, importo base che risulta quantificato dall'Avvocato Capo Coordinatore, a ciò competente in forza della direttiva sindacale n. 1861280 del 12.12.2017;

considerato che con le citate determinazioni nn. 127 e 160/2018 questo Settore, oltre a determinarsi a contrarre mediante affidamento diretto del richiamato incarico, ha prenotato la predetta somma di € 1.250,00 oltre IVA sul cap. del bilancio del corrente esercizio corrispondente al cap. 3504/20 (impegno 2018/80363);

viste le manifestazioni di interesse pervenute in esito alle lettere di invito come sopra inviate formulate dai seguenti professionisti, unitamente all'offerta al ribasso, che, comunque, alla luce della lettera di invito, non avrebbe potuto superare le massime riduzioni previste dal D.M. n. 55/2014:

- 1) Alessia Mezzatesta, con studio in [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED], che ha offerto un ribasso del 25%, richiedendo cioè un compenso di € 937,50;
- 2) Provvidenza Andriolo, con studio in via [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED], che ha offerto un ribasso del 30%, richiedendo un compenso di € 875,00;

preso atto che, quindi, il professionista che ha offerto il massimo ribasso è l'Avv. Provvidenza;

dato atto dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, o conflitto, anche potenziale, di interessi (all. 2), unitamente al *curriculum vitae* (all. 3), e di avere acquisito la sottoscrizione per accettazione dei contenuti, compreso il compenso, dello schema del disciplinare di incarico (all. 4), e gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni che potrebbero derivare al Comune dall'esercizio dell'attività professionale in argomento;

PROPONE

di nominare, quale difensore dell'Amministrazione Comunale nel ricorso iscritto al n. 2855/2016 RG Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, l'Avv. Provvidenza Andriolo del Foro di Palermo, con studio in ~~via~~ via ~~via~~ ~~via~~ n. ~~via~~.

Il perfezionamento del rapporto relativo al superiore incarico, come pure l'efficacia del presente provvedimento, è subordinato alla esecutività della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per l'importo di € 875,00, oltre IVA (€ 1.067,50), relativo all'incarico in argomento, che dovrà essere assunto - tramite trasformazione della corrispondente quota della prenotazione disposta con determinazioni dirigenziali nn. 127 e 160/2018 del Settore Risorse Umane - sul cap. del bilancio del corrente esercizio corrispondente al cap. 3504/20 del bilancio 2017.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
D.ssa Paola Di Trapani



IL SINDACO

Letta e condivisa la relazione che precede,
visto l'art. 13 - co 1 - della L.R. n. 7/92,
visto l'art. 46 del vigente Statuto Comunale,
vista la direttiva n. 1861280 del 12.12.2017,

DETERMINA

nominare l'Avv. Provvidenza Andriolo del Foro di Palermo con studio in ~~via~~, via ~~via~~ ~~via~~ n. ~~via~~, quale difensore dell'Amministrazione Comunale nel giudizio iscritto al n. 2855/2016 RG Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ad istanza dell'Avvocato Dirigente ~~via~~.

Il perfezionamento del rapporto relativo al superiore incarico, come pure l'efficacia del presente provvedimento, è subordinato alla esecutività della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, che il Settore Risorse Umane dovrà approvare per l'importo di € 875,00, oltre IVA (€ 1.067,50), relativo all'incarico in argomento, e che dovrà essere assunto - tramite trasformazione della corrispondente quota della prenotazione disposta con determinazioni dirigenziali nn. 127 e 160/2018 del Settore Risorse Umane - sul cap. del bilancio del corrente esercizio corrispondente al cap. 3504/20 del bilancio 2017.

Di detto provvedimento, oltre che di quello presente, dovrà essere data comunicazione al nominato professionista, il rapporto con il quale sarà regolato da apposito disciplinare, secondo lo schema già approvato con determinazione dirigenziale n. 160 del 21.3.2018 del Settore Risorse Umane.

Nei limiti dell'incarico conferito con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs n. 196/03 e degli artt. 7 e 10 del vigente regolamento interno dell'Ente sul "trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari", l'avvocato nominato è designato "responsabile del trattamento dei dati" relativi alla pratica in oggetto di cui verrà in possesso per l'espletamento dell'incarico medesimo.

IL SINDACO
(Prof. Leoluca ORLANDO)

Il Vice Sindaco
Luigi Orlando





Comune di Palermo
Ragioneria Generale

Via Roma, 209
P.IVA 00519560825
C.Fisc. 80016350821

Esercizio 2018

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata "Attestazione di Copertura Finanziaria" a carico del bilancio 2018:

Capitolo: 3504/20/0

Cod. Min. Cod.Min. 1010203

INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO
D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA

P.d.c. 1030211006 PATROCINIO LEGALE

Mis./Prg. 01/002 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE

C.d.R. 51201 - DIRIG. RESP. UFF. GESTIONE R.U. Tip.Fin. 04 FONDI COMUNALI LIBERI

Bilancio	Emesso, compreso il presente	Disponibilità
18.070,93	1.342,00	16.728,93

Prenotazione di Impegno	Importo
2018/80363	1.342,00

Totale 1.342,00

Descrizione:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A LEGALE PROFESSIONISTA ESTERNO
DELL' INCARICO DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO
PROMOSSO C/LA STESSA DA UN AVVOCATO DIRIGENTE DIPENDENTE DELL'AVVOCATURA
COMUNALE

Primo Provvedimento:

DD-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto 127 del 06/03/2018 DETERMINAZIONE ESECUTIVA
31301/1/1 DIR.SETT. RISORSE UMANE

Secondo Provvedimento

Soggetto:

Note.

Ai sensi del comma 7, dell'art 183, del D.lgs 267/00 e nei limiti di cui all'art 6 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente certificato vale quale visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, escludendo ogni valutazione in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità dell'atto che è rimessa, ex l° comma, art 147bis introdotto con D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012,n.213, alla competenza del dirigente del servizio proponente.

Si esclude, altresì, ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte del dirigente che ha adottato il provvedimento di quanto previsto all'art 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00.

Palermo, lì 07/03/2018


Operatore

Il Dirigente di Ragioneria


Il Ragioniere Generale



Comune di Palermo
Ragioneria Generale

Via Roma, 209
P.IVA 00519560825
C.Fisc. 50016350821

Esercizio 2018

VARIAZIONE DI IMPEGNO

In relazione a quanto richiesto si è provveduto al rilascio della sotto elencata "Attestazione di Copertura Finanziaria" a carico del bilancio 2018:

Capitolo: 3504/20/0

Cod. Min. Cod.Min. 1010203

INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI CASI DI CONFLITTO
D'INTERESSE DEI DIPENDENTI AVVOCATI FACENTI PARTE DEL SETTORE AVVOCATURA

Bilancio	Emesso, compreso il presente	Disponibilità
18.070,93	1.525,00	16.545,93

Impegno	Importo
2018/80363 N. 1	183,00

Totale 183,00

Descrizione:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A LEGALE PROFESSIONISTA ESTERNO.
INTEGRAZIONE D.D. 127 DEL 06/03/18.

Primo Provvedimento:

DD-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Atto 160 del 21/03/2018 DETERMINAZIONE ESECUTIVA
31301/1/1 DIR.SETT. RISORSE UMANE

Secondo Provvedimento

Soggetto:

Note:

Ai sensi del comma 7, dell'art 183, del D.lgs 267/00 e nei limiti di cui all'art 6 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente certificato vale quale visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, escludendo ogni valutazione in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità dell'atto che è rimessa, ex 1° comma, art 147bis introdotto con D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213, alla competenza del dirigente del servizio proponente.
Si esclude, altresì, ogni valutazione in ordine al mancato accertamento da parte del dirigente che ha adottato il provvedimento di quanto previsto all'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00.

Palermo, li 21/03/2018

L'operatore

Il Dirigente di Ragioneria

Il Ragioniere Generale



COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA COMUNALE n. 110/2018

- 5 FEB. 2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto il ricorso innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificato al Comune in data 04.10.2016 ad istanza dell'avv. ~~XXXXXX~~ avente ad oggetto il provvedimento contenuto nella nota dell'Ufficio Acquisizione Risorse Umane del 01.02.2016 (prot. ris. 147- prot. ateg.78698) con cui il Collegio di Disciplina della Dirigenza, giusta verbale n°5 del 27.01.2016, ha disposto nei confronti del ricorrente l'irrogazione della sanzione disciplinare di € 200,00;

Vista la nota prot. n°151/Ris./90490 del 31.01.2018 con cui il Settore Risorse Umane ha richiesto l'autorizzazione alla resistenza nel suddetto giudizio, la cui adozione compete al dirigente responsabile dell'Avvocatura comunale secondo l'articolo 82 dello Statuto comunale;

Per le ragioni su esposte, si propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla resistenza del Comune nel citato giudizio.

Palermo, li - 5 FEB. 2018

Avv. Cinzia Amoroso

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO l'articolo 82, comma 3, dello Statuto del Comune,

AUTORIZZA

La costituzione e la resistenza dell'Amministrazione comunale nel sopra indicato giudizio proposto innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con ricorso notificato al Comune in data 04.10.2016 ad istanza dell'avv. ~~XXXXXX~~ – ricorso avente ad oggetto il provvedimento contenuto nella nota dell'Ufficio Acquisizione Risorse Umane del 01.02.2016 (prot. ris. 147- prot. ateg.78698) con cui il Collegio di Disciplina della Dirigenza, giusta verbale n°5 del 27.01.2016, ha disposto nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare di € 200,00 – con facoltà di spiegare ogni domanda, eccezione e difesa nell'interesse della stessa Amministrazione.

Poiché la difesa giudiziale sarà affidata ad un legale esterno, le relative spese saranno impegnate con successiva determinazione del competente Ufficio di amministrazione attiva.

Palermo, li - 5 FEB. 2018
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTO DA N° 1

FOGLIO

PALERMO - 5 FEB. 2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRIGENTE COORDINATORE

(avv. Giulio Geraci)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto/a PROVVIDENZA ANDRILLO nato/a [REDACTED]
il [REDACTED] e residente a [REDACTED] Provincia di [REDACTED]
in via/piazza [REDACTED], consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di
quanto previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai fini dell'incarico della difesa del Comune di Palermo nel ricorso iscritto al n. 2855/2016 R.G. Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, quanto segue:

- di essere nato/a a [REDACTED] il [REDACTED];
- di essere residente a [REDACTED] Provincia di [REDACTED]
in via/piazza [REDACTED];
- che il proprio curriculum professionale è quello allegato alla presente;
- che la propria attuale occupazione è PROFESSORE AVVOCATO;
- di non versare in cause di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico da ricoprire;
- di non versare nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 21, D.Lgs. n. 39/2013;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- che l'attività oggetto dell'incarico verrà svolta in orari che non interferiscono con eventuale rapporto di lavoro intercorrente fra il sottoscritto e la propria amministrazione di appartenenza;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 235/2012 e dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013, che ha emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palermo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014, costituisce causa di risoluzione del rapporto con il Comune di Palermo e di decadenza dall'incarico sopra citato;
- di non appartenere a società, enti o associazioni di qualsiasi genere dalla cui appartenenza o vincolo associativo si possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;
- di non versare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 - di cui si è presa visione - che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012 e di essere consapevole che nel corso dell'incarico l'incaricato è obbligato a presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al sopra citato decreto; a tal fine, il sottoscritto dichiara gli incarichi e le cariche ancora in corso o, se cessati, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. 39/2013, specificando, con riferimento a ciascun incarico o carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione _____

- di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso, in relazione alle fattispecie di reato prese in considerazione dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'ANAC ed elencate nell'allegato alla presente dichiarazione _____

... del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", quanto segue:

☒ di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
☐ di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificando, con riferimento a ciascun incarico, l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'incarico, la tipologia di incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione) _____

☒ di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
☐ di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificando, con riferimento a ciascuna carica, l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica, la tipologia di carica, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione) _____

☒ di non svolgere attività professionali;
☐ di svolgere le seguenti attività professionali (specificando, con riferimento a ciascun incarico, l'amministrazione o l'ente presso cui si svolge l'attività professionale, la tipologia di incarico, la data di conferimento dell'incarico, il termine di scadenza o di eventuale cessazione) _____

• di provvedere all'aggiornamento della presente dichiarazione sostitutiva qualora dovessero verificarsi variazioni rispetto a quanto con la presente dichiarato.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità.

PALEAR

Luogo

04/05/2018

data

Procuratore Addetto

Firma per esteso del dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'A.C., vengono trattati in modo lecito e corretto e per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati e devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati personali, sensibili o giudiziari possono essere comunicati all'interno dell'Amministrazione Comunale per finalità di istruttoria dell'atto amministrativo e/o a soggetti esterni nei casi previsti dalla normativa vigente e/o per l'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo di dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati e/o per l'acquisizione di dati giudiziari e/o diffusi per mezzo della pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione del sito web istituzionale dedicata di "Amministrazione Trasparenza" in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo nella persona del Sindaco n.q. di rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Piazza Pretoria, n. 1 Palazzo delle Aquile.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

PALEAR

Luogo

04/05/2018

data

Procuratore Addetto

Firma per esteso del dichiarante

ALLEGATO

Fattispecie di reato prese in considerazione dal PNA approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Titolo II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314 cod. pen. (Peculato):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 cod. pen. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 - bis cod. pen. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 - ter cod. pen. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 cod. pen. (Concessione):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni.

Art. 318 cod. pen. (Corruzione per l'esercizio della funzione):

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.



Art. 319 cod. pen. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-ter cod. pen. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater cod. pen. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 cod. pen. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 cod. pen. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.



Art. 322-bis cod. pen. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia connesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 cod. pen. (Abuso di ufficio):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Art. 325 cod. pen. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 cod. pen. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 331 cod. pen. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 cod. pen. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 346-bis. cod. pen. (Traffico di influenze illecite):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

P. R.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Altre tipologie di reato:

Art. 51 codice di procedura penale comma 3 bis (Uffici del Pubblico Ministero. Attribuzioni del procuratore distrettuale):

Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473* e 474*, 600*, 601*, 602*, 416-bis*, 416-ter* e 630* del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74¹

*Art. 473 cod. pen. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

*Art. 474 cod. pen. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

*Art. 600 cod. pen. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

*Art. 601 cod. pen. Tratta di persone

*Art. 602 cod. pen. Acquisto e alienazione di schiavi

*416-bis cod. pen. Associazione di tipo mafioso

*Art. 416-ter cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso

*Art. 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

¹ Art. 51 comma 3. Quando tre persone o più si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, cui promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

OMISSIS

Articolo 73 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 12, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, posta e spedisce in qualsiasi modo, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella 1 prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 12, importa, esporta, acquista, riceve o qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentito la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, tenore riguardo al peso totale complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella 2, sezione 2, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle 1 e 2 di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (euro 26.000 a euro 300.000).

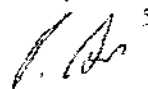
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base o dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nella tabella di cui all'articolo 14, (abrogato dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del Decreto legislativo 50/11 - ndr)

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella 2, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà, (vedi modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 38/10 - ndr)

5. Quando, per i reati, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assistente di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 434 del codice di procedura penale su richiesta dell'imputato o sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della

 5

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dell'articolo 291-quater² del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dell'articolo 260³ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art.51 codice di procedura penale comma 3 quater (Uffici del Pubblico Ministero. Atribuzioni del procuratore distrettuale)

Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

416 cod.pen. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scortano in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis⁴, del testo unico delle disposizioni concernenti la

sanzione delictiva irrogata. Essa può essere disposta anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 agosto 2000, n. 271, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quella dell'esecuzione, con la formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità del danno e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte {}.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite della metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

² 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 280, 381, 384, 4072a)]. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 4072a)]. 3. La pena è aumentata [c.p. 64] se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2 [c.p. 633 f]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi [c.p. 385] o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà [c.p. 633 f] nei confronti dell'imputato [c.p.p. 60] che, associandosi con gli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

³ ART. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'utilizzazione di mezzi e attività continuative organizzate, receve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene necessarie in cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁴ Articolo 12, comma 3-bis D.lgs 25 luglio 1998 - Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Articolo 12, comma 3 D.lgs 25 luglio 1998 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promette, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne

6
P. M.

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis*, 600-ter*, 600-quater*, 600-quater-1*, 600-quinquies*, 609-bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater*, 609-quinquies*, 609-octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

416-bis cod.pen. (Associazione di tipo mafioso)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei comini precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

illegittimamente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

* 600-bis - Prostituzione minorile

* 600-ter - Pornografia minorile

* 600-quater - Detenzione di materiale pornografico

* 600-quater-1 - Pornografia virtuale

* 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

* 609-bis - Violenza sessuale, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

* 609-quater - Atti sessuali con minorenne

* 609-quinquies - Corruzione di minorenne

* 609-octies - Violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto

* 609-undecies - Adescamento di minorenni

P. A. ⁷

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario asfatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 1 lett. c) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati per i quali è intervenuta condanna con sentenza definitiva a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 10 comma 1 lett. a) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i delitti concernenti la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.

Art. 10 comma 1 lett. d) del d.lgs.31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).

Art. 10 comma 1 lett. e) del d.lgs.31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche tutti i reati in cui è intervenuta condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

Art. 10 comma 1 lett. f) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n.235:

Sono da ricomprendersi nel novero delle tipologie di reato per i quali il P.N.A. 2016 ha esteso l'ambito di operatività per le finalità di prevenzione della corruzione anche i reati commessi da coloro nei confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' articolo 4, comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.

G. Sc

CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI PERSONALI

COGNOME: ANDRIOLO

NOME: PROVVIDENZA MIRELLA

DATA DI NASCITA: ~~XXXXXXXXXX~~ / ~~XXXXXX~~ / ~~XXXX~~

STATO CIVILE: ~~XXXXXXXXXX~~

CITTADINANZA: ITALIANA

RESIDENZA: Via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XX~~
~~XXXXXXXXXX~~
tel. ~~XXXXXXXXXX~~

CODICE FISCALE ~~XXXXXXXXXX~~

E MAIL ~~XXXXXXXXXX~~

PEC ~~XXXXXXXXXX~~

FORMAZIONE PROFESSIONALE

MATURITA' Diploma di maturità classica
conseguito presso il Liceo "G.
Meli" di Palermo (1970)

LAUREA Giurisprudenza conseguita il
08/07/75 presso l'Università di
Palermo

ALBO PROFESSIONALE Iscritta nel Reg. Praticanti il 5
febbraio 1976
Iscritta all'Albo degli Avvocati
il 24 aprile 1980

STUDIO LEGALE Via ~~XXXXXXXXXX~~
Tel. ~~XXXXXXXXXX~~

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PRATICANTATO	Studio Legale Avv.Roberto Spatti Studio Legale Paolo Seminara - La Porta
SETTORI PROFESSIONALI	Diritto di Famiglia - Diritto Minorile Lavoro e Previdenziale - Civile
RAPPORTI ENTI PUBBLICI	Fiduciario di I.A.C.P. - E.A.S. - AMIA - SERIT S.p.A.
INIZIO ATTIVITA	Presso altri Studi dal 1976 - Proprio Studio 1984
COLLABORAZIONE	Studio Fabrizio Forestieri - Studio Giovanni Pomar Studio Antonio Coppola
DOCENZA	Partecipazione in qualità di docente ad un Corso per laureati di formazione per "Accesso alle professioni legali" Organizzato da Banca Popolare S.Angelo s.r.l. ed Associaz. Forense "Avvocatura e Società Civile" Fondata dall'Avvocato S.A. Sciortino

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)**

OGGETTO: rappresentanza e difesa nel giudizio iscritto al n. 2855/2016 R.G. Tribunale Palermo, Sezione Lavoro

L'anno 2018, il giorno otto del mese di maggio, in Palermo,
con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile

TRA

il Comune di Palermo (di seguito: Comune), codice fiscale n. 800016350821 – partita IVA 00519560825, rappresentato da Dott.ssa Paola Di Trapani, nella qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Palermo, gs. conferimento incarico avvenuto con determinazione sindacale n. 580/bis – 679143/AREG del 04.05.2018, domiciliata per la carica a Palermo, in via Garibaldi n. 44,

E

L'avv. Provvidenza Andriolo, del Foro di Palermo (di seguito: legale), con studio in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED], p.IVA [REDACTED],

PREMESSO CHE:

- il Sig. Sindaco ha manifestato la volontà di assicurare la difesa dell'Amministrazione nel giudizio in oggetto, facendo ricorso – attesa la condizione di conflitto di interessi dell'Avvocatura Comunale - ad un professionista legale esterno;
- che l'Avvocato Capo Coordinatore, competente ai sensi dell'art. 82 del vigente Statuto del Comune di Palermo, ha autorizzato la costituzione nel richiamato giudizio;
- che, secondo le direttive ANAC (in particolare, delibera n. 1158 del 9/11/2016) con determinazione a contrattare n. 160 del 21.3.2018 del Settore Risorse Umane del Comune di Palermo è stato approvato lo schema del presente disciplinare, e prenotate le somme allo scopo necessarie;
- che con determinazione n. del il Sig. Sindaco ha provveduto alla nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico in argomento;
- e che con determinazione dirigenziale n. del del Settore Risorse Umane del Comune di Palermo si è provveduto al necessario impegno di spesa;

tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA

come di seguito le modalità e le condizioni dell'incarico di difesa nel giudizio in oggetto richiamato.

1. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa del Comune di Palermo dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, nel procedimento promosso per l'annullamento di sanzione disciplinare iscritto al n. 2855/2016 R.G..
2. Il legale si impegna ed accetta di percepire un compenso complessivo di € 875,00, oltre I.V.A., onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari spese generali di cui all'art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014, spese varie e contributi previdenziali.
3. Il compenso pattuito sarà corrisposto al legale su presentazione di fattura e indipendentemente dall'eventuale minore liquidazione giudiziale, e anche in caso di soccombenza del Comune o di compensazione, da parte del giudice, delle spese di lite.
4. Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività espletata, concordando, ove necessario la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

4. Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività espletata, concordando, ove necessario la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
5. Il legale dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte e che non si è occupato della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico in oggetto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione di una delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.; a tal fine il legale si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate.
6. Il legale si impegna a rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e deliberazione di G.C. n. 39 del 27 marzo 2014), nonché il precetto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, ed è consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporta la risoluzione del presente rapporto con il Comune ai Palermo e di decadenza dall'incarico sopra citato.
7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
8. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nei limiti fissati al precedente punto 2).
9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle sole spese sostenute.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce conferma dell'accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.
11. Il legale è designato "responsabile del trattamento" dei dati relativi alla pratica in oggetto di cui verrà in possesso per l'espletamento dell'incarico medesimo, nei limiti dell'incarico di cui alla presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e degli artt. 7 e 10 del vigente regolamento interno del Comune sul "trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari".
12. Il Comune informa il legale – che ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
13. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86.

Palermo, li 08.05.2018

Per il Comune di Palermo
Il Dirigente del Settore Risorse Umane

Il legale

Avv. Provvidenza Andriolo

